Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 116° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 7 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1975, n. **164**.

Provvedimenti per la garanzia del salario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a) per crisi economiche settoriali o locali;

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Art. 2.

Misure dell'integrazione salariale

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Art. 3.

Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 5.
Procedure di consultazione sindacale

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 6.
Durata dell'integrazione salariale ordinaria

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 7.
Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art. 8.
Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.
Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Art. 10.

Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 11.

Durata dell'integrazione salariale straordinaria

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Art. 12.

Finanziamento della Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Art. 13.

Computo dei dipendenti

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Art. 14.

Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

Art. 15.

Impiegati

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a L. 300.000.

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Art. 16.

Termine per il rimborso delle prestazioni

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

Art. 17.

Formazione professionale

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Art. 18.

Disposizioni particolari per gli operai agricoli

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 19.

Disposizioni finali

E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 20.

Regime transitorio

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1975

LEONE

MORO — TOROS — ANDREOTTI — COLOMBO — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 maggio 1975, n. **165**.

Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifiche ed integrazioni della predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera *a*), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con le entrate derivanti da prelevamenti di pari importo complessivo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1974 e 1975.

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già modificata dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, sono sostituiti dal seguente:

« La commissione sanitaria provinciale è composta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 ».

Art. 4.

A svolgere le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie provinciali e regionali di cui agli articoli 7, ultimo comma, e 9, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché agli articoli 3 e 4, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e agli articoli 11 e 12, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, possono essere chiamati anche impiegati della carriera direttiva o di concetto delle regioni.

Art. 5.

Le commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, durano in carica cinque anni.

Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni, l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.

Per ciascun componente effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso d'assenza o di impedimento del componente effettivo.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, l'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'articolo 13 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono abrogati.

Art. 6.

Fermo restando il disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il primo comma dell'articolo 12 dello stesso decreto-legge si applica anche per l'assistenza ospedaliera erogata dal Ministero della sanità agli invalidi civili in base al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1975, n. **166**.

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonché per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprietà dello Stato o degli istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.

Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree sentito l'istituto autonomo per le case popolari competente o il consorzio degli istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché la eventuale delega allo stesso istituto autonomo per le case popolari o al consorzio degli istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalità del programma di intervento.

Nel periodo di sospensione dell'attività dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.

Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

Art. 3.

I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avrà luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, è prorogato al 30 settembre 1975.

Art. 4.

Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.

Il Ministro per i lavori pubblici può esercitare tale facoltà sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.

Art. 5.

E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimità della Corte dei conti è successivo.

Art. 6.

Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;

b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera *d*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché l'ulteriore anticipazione per la quale è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;

c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera *d*) del precedente comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilità potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ad interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Qualora il comune deleghi l'istituto autonono per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'istituto autonomo per le case popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.

Art. 8.

Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità, può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima nonché modalità e termini del deposito.

Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.

Art. 9.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni.

Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.

I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento annuo, pari al 2 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 5 per cento, pari al 2,5 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma, o se privati.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui al comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge presentano alla regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma di massima da realizzare nonché dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati.

Nella domanda deve essere, altresì, precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma è compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 9, invia al comune, al richiedente, all'istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 11, il nulla osta di conformità del programma costruttivo al vigente assetto territoriale.

Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne è data notizia, a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'istituto di credito interessato.

Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 9, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 13.

I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.

Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l'articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stipulata entro il termine di venti giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree è divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.

In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

Art. 14.

Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda già inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 12, del nulla osta rilasciato dalla regione.

Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.

Per assicurare l'attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con assoluta priorità rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, con gli istituti indicati dallo stesso decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La garanzia prevista dal precedente comma e dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso il terzo esperimento d'asta. In tal caso l'immobile è ceduto all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto, per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Alle abitazioni di cui al precedente comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 16.

Il Ministro per i lavori pubblici — Presidente del comitato per l'edilizia residenziale — provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 11 nell'ambito delle singole regioni.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.

Art. 17.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provin-

ciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate in copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 18.

E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;

b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Art. 19.

E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;

b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

Art. 20.

Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.

Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della legge 1° novembre 1965, n. 1179, titolo II, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS — DONAT-CATTIN — GULLOTTI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1975.

Conferimento di onorificenze « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Anselmino Adriano - dirigente azienda - Lazio;
Berlingieri Giorgio - varie - Estero;
Bosi Giuseppe - industria legno - Lazio;
Bruni Tedeschi Alberto - industria gomma - Piemonte;
Caldart Federico - costruzione impianti - Veneto;
Cavazzini Eros Giancarlo - agricoltura - Emilia-Romagna;
Cortinovis Aldo - industria meccanica metallurgica - Lombardia;
D'Agostino Sebastiano - costruzioni marittime - Sicilia;
Danieli Luigi - industria meccanica - Friuli-Venezia Giulia;
Diana Alfredo - agricoltura - Campania;
Ferrari Antonio - credito - Sardegna;
Grillini Angiolino - industria meccanica - Emilia-Romagna;
Guffanti Mario - industria edilizia - Lombardia;
Hausbrandt Roberto - commercio - Friuli-Venezia Giulia;
Lucchini Luigi - acciaierie e ferriere - Lombardia;
Musselli Bruno - prodotti petroliferi - Lombardia;
Nunzi Gualtiero - agricoltura - Toscana;
Pedone Antonio - industria edilizia - Puglie;
Redaelli Spreafico Enrico - dirigente azienda - Liguria;
Rizzato Francesco Cesare - industria meccanica - Veneto;
Scarozza Serafino - industria edilizia - Lazio;
Taverna Achille Danilo - assicurazioni - Liguria;
Valetto Cornelio - industria tessile - Piemonte;
Venini Lino - credito - Piemonte;
Zanzi Luigi - agricoltura - vivai - Emilia-Romagna.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1975

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(4630)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 7556/6.2.3 del 27 marzo 1975 del dipartimento sicurezza sociale della Toscana con la quale si chiede per il territorio della provincia di Siena il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Siena è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Siena è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.
Revoca alla ditta Nimiz dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 4859 e 4909 in data 5 aprile 1971 e 20 agosto 1971 la ditta Nimiz fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo, via Frisia n. 4, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;
Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 21 dicembre 1974 dal quale risulta che in Cinisello Balsamo, via Frisia n. 4, non esiste alcuna officina farmaceutica;
Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata alla ditta Nimiz l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo, via Frisia n. 4, concessa con decreti n. 4859 del 5 aprile 1971 e n. 4909 del 20 agosto 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.
Sostituzione di due membri del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e 15 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato lo statuto, e 3 ottobre 1974, n. 756, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;
Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;
Visto il proprio decreto 9 febbraio 1973, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;
Vista la nota n. 269 in data 28 febbraio 1975 con la quale il comune di Genova ha comunicato che, con deliberazione n. 186 del 17 febbraio 1975 del consiglio comunale, il sig. Umberto Testori è stato designato quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del sig. Orlando Zoli, deceduto;
Vista, altresì, la deliberazione n. 26710 dell'8 novembre 1974 del consiglio provinciale di Genova, con la quale ha designato quale proprio rappresentante nello stesso consiglio suindicato l'avv. Giuliano Pennisi, in sostituzione del sig. Marcello Grasso, dimissionario.
Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni sopraindicate;

Decreta:

Il sig. Umberto Testori e l'avv. Giuliano Pennisi sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, rispettivamente in rappresentanza del comune di Genova e della provincia di Genova, in sostituzione dei signori Orlando Zoli e Marcello Grasso.

Roma, addì 10 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4358)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.
Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, che sostituisce l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 1° dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972;

Visto il decreto 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974;

Vista la nota in data 3 aprile 1975 con cui il dott. Giuseppe Mazza chiede di essere sostituito nell'incarico di revisore;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta richiesta, provvedendo alla sostituzione del predetto dott. Mazza con il dott. Sebastiano Di Gaetano, dirigente superiore del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Di Gaetano, dirigente superiore del Ministero del commercio con l'estero è nominato, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazza, membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il compimento del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1975

Il Ministro: De Mita

(4260)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1973, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della cassa marittima predetta;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1974, con il quale il dott. Renato Petrone, direttore della ragioneria dello Stato di Napoli, è stato nominato membro dell'organo medesimo in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 163343 in data 11 aprile 1975, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Salvatore Guadagnino, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Napoli, in sostituzione del dott. Renato Petrone, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Guadagnino, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Napoli, è nominato membro del collegio dei sindaci della cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Renato Petrone, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1975.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1974 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1974, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1973 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1974 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1974 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1973 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: Donat-Cattin

(4261)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Abilitazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 14 febbraio 1975, con la quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1975

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1974 che ha disposto, in applicazione degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 30 maggio 1974, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 30 maggio 1974, sono prorogate per sei mesi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4353)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1974, concernente l'istituzione dell'intendenza di finanza e dell'ufficio tecnico erariale di Oristano;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa cessa la sua attività dal 1° luglio 1975.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1975 i comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni e Tinnura compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Macomer, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(4406)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 295, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Assogna Augusto, appartenente al ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di coadiutore tecnico principale, avverso il decreto ministeriale 20 marzo 1972, con il quale è stato determinato il trattamento economico spettante all'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(4275)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti nei comuni di Corona e di Cormons

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 118, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei relitti del torrente Versa segnati nel catasto del comune di Corona al foglio n. 171 mappali 1985/1 (mq 160); 1985/2 (mq 96); 1985/3 (mq 250); 1985/4 (mq 790); 1985/5 (mq 160); 1985/6 (mq 438); 1985/7 (mq 381); 1985/8 (mq 104); 1985/9 (mq 117) e nel catasto del comune di Cormons al foglio 2455 mappali 3364/36 (mq 56); 3364/37 (mq 350); 3364/38 (mq 920); 3364/41 (mq 100); 3364/43 (mq 380) e 3364/45 (mq 290) della superficie complessiva di mq 4592 ed indicati nella copia di mappa rilasciata il 19 febbraio 1970 in scala 1 : 2000 dall'ufficio del catasto fondiario di Cormons; copia di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4285)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 3 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,75	622,75	622,90	622,75	622,50	622,70	622,70	622,75	622,75	622,75
Dollaro canadese	606,85	606,85	607,50	606,85	606,85	606,80	606,75	606,85	606,85	606,85
Franco svizzero	250,75	250,75	250,60	250,75	250,40	250,70	250,70	250,75	250,75	250,70
Corona danese	114,59	114,59	114,84	114,59	114,37	114,55	114,53	114,59	114,59	114,58
Corona norvegese	126,87	126,87	126,80	126,87	126,71	126,85	126,85	126,87	126,87	126,85
Corona svedese	159,25	159,25	158,90	159,25	158,90	159,20	159,11	159,25	159 —	159,22
Fiorino olandese	260,35	260,35	260,50	260,35	260,24	260,30	260,25	260,35	260,35	260,30
Franco belga	17,832	17,832	17,85	17,832	17,81	17,80	17,8325	17,832	17,832	17,82
Franco francese	155,60	155,60	155,20	155,60	155,35	155,55	155,55	155,60	155,60	155,60
Lira sterlina	1446,70	1446,70	1446,75	1446,70	1445 —	1446,65	1446,75	1446,70	1446,70	1446,70
Marco germanico	267,05	267,05	267,05	267,05	266,48	267,04	267,65	267,05	267,05	267 —
Scellino austriaco	37,69	37,69	37,70	37,69	37,61	37,68	37,675	37,69	37,69	37,69
Escudo portoghese	25,702	25,702	25,75	25,702	25,51	25,60	25,66	25,702	25,702	25,70
Peseta spagnola	11,18	11,18	11,16	11,18	11,14	11,15	11,1720	11,18	11,18	11,18
Yen giapponese	2,141	2,141	2,15	2,141	2,136	2,13	2,1410	2,141	2,141	2,141

Media dei titoli del 3 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,750
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,150
» 5 % (Ricostruzione)	96,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,875
» 5 % (Città di Trieste)	92,600
» 5 % (Beni esteri)	91,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,400
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,100
» poliennali 7 % 1978	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,725
Dollaro canadese	606,80
Franco svizzero	250,725
Corona danese	114,56
Corona norvegese	126,86
Corona svedese	159,18
Fiorino olandese	260,30
Franco belga	17,832
Franco francese	155,575
Lira sterlina	1446,725
Marco germanico	266,85
Scellino austriaco	37,682
Escudo portoghese	25,681
Peseta spagnola	11,176
Yen giapponese	2,141

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 31, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 26 settembre 1972 con il quale è stato respinto il ricorso prodotto dalla suddetta società contro il provvedimento del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige 4 luglio 1970 con il quale era stata negata alla medesima la autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Riva del Garda (Trento).

(4136)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 30, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Supermercati Pam, in Venezia, S. Polo n. 1199, avverso il provvedimento del prefetto di Forlì in data 19 novembre 1969 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Rimini (Forlì).

(4137)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 32, è stato accolto il ricorso presentato il 23 gennaio 1973 dalla S.p.a. Supermercati Pam, in Venezia, S. Polo n. 1199, avverso il provvedimento del prefetto di Bologna 30 luglio 1969 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Imola (Bologna).

(4138)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 34, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'8 settembre 1972 dal sig. Marcaccio Marcello, residente in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno 28 aprile 1971 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Petrioli Fedora, avverso il provvedimento del sindaco di Porto S. Elpidio 14 ottobre 1970 con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione commerciale per la vendita in via Siena n. 34 del suddetto comune di « polli, carni ovine e caprine ».

(4139)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 35, è stato respinto il ricorso presentato il 30 agosto 1972 dal comune di Castellafiume (L'Aquila), avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di L'Aquila 30 maggio 1972 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Bussi Orlando, avverso il provvedimento del sindaco di Castellafiume 27 febbraio 1971 con il quale era stata negata al medesimo l'aggiunta all'autorizzazione commerciale già esercitata dallo stesso nel suddetto comune della voce « gelati ».

(4140)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di comunicazioni elettriche presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di comunicazioni elettriche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4634)

Vacanza della cattedra di economia politica presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso lo Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo è vacante la cattedra di economia politica, alla cui copertura l'Istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4635)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pietratagliata-Pontebba

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1975, n. 655, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Deposito esplosivi », in Pontebba (Udine), distinto nel catasto di tale comune al foglio 21, con la particella 196 di ha 0.80.30; particella 197 di ha 3.35.90 e al foglio 22 con la particella 77 di ha 0.40.50 della superficie complessiva di ha 4.56.70.

(4377)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Casalbordino

Con decreto interministeriale 9 maggio 1975, n. 656, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Casalbordino (Chieti), distinto nel « catasto terreni » di tale comune con la particella 79, foglio 34, R.D. 213,33 - R.A. 50,09, di are 37.10, e da un fabbricato con area circostante della superficie di are 6.00, in carico alla partita speciale « aree di enti urbani e promiscui », mappale 80, foglio 34.

(4378)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 maggio 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), in amministrazione straordinaria, il dott. Mario Gimigliano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4607)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia, il ruolo organico dei geometri del genio civile risultante dalla tabella allegata al decreto ministeriale emanato di concerto con quello per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, è stato aumentato, tra gli altri, di sedici unità complessivamente;

Che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico dei geometri, previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 predetto, le suddette unità di personale tecnico possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo di che trattasi;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque i suddetti sedici posti è opportuno siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale e, in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Considerato che occorre procedere alla riserva dei posti previsti dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato, tra l'altro, autorizzato per obiettivi ed inderogabili esigenze a bandire concorsi a termini abbreviati e in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto in particolare di dover abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè di derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale necessario rivestono carattere di particolare urgenza;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto prescritto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale, per esami, a sedici posti di geometra in prova presso gli uffici di questo Ministero aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova, nel ruolo della carriera dei geometri, per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Dei predetti sedici posti, cinque sono riservati al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito ad uffici aventi sede in regioni diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio con esclusione di titoli equipollenti: diploma di geometra; diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, avente sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, punto 2);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione nelle liste medesime;

f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, in caso contrario, le une e gli altri;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non conterranno tutte le indicazioni sopra elencate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 28 e 29 luglio 1975, in Venezia, presso la Fondazione Cini - Isola San Giorgio Maggiore, dove i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6 del presente decreto, senza attendersi alcun altro preavviso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 52

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a sedici posti di geometra in prova del genio civile per gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza nella regione Veneto.

Data . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un

certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la medre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(4302)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quarantatre borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1974 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quarantatre borse di studio riservate a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale ed organizzativo aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemie, tossicosi da stupefacenti, epilessia, emofilia.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.800.000 ciascuna e della durata di mesi sei da fruirsi presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici nazionali, nonchè presso gli ospedali regionali, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Tumori	7
Malattie reumatiche	2
Malattie cardiovascolari	5
Diabete	2
Fibrosi cistica	4
Nanismo ipofisario	1
Microcitemie	1
Tossicosi da stupefacenti	2
Epilessia	2
Emofilia	1
Totale	27

Le borse di studio dell'importo di L. 1.200.000 ciascuna e per la durata di mesi tre da fruirsi presso università o altri istituti scientifici esteri sono ripartite come appresso:

Tumori	4
Malattie cardiovascolari	4
Diabete	2
Fibrosi cistica	3
Tossicosi da stupefacenti	2
Epilessia	1
Totale	16

In relazione alla natura dello studio e della ricerca è consentito, previo nulla osta del Ministero della sanità, fruire delle borse di studio anche presso qualificate istituzioni sanitarie nazionali non pubbliche.

Ove le borse di studio sopra menzionate risultassero attribuite solo in parte, l'amministrazione sanitaria si riserva la facoltà di aumentare corrispondentemente il numero di quelle destinate alle discipline residue.

Art. 2.

Le borse di studio non possono essere concesse più di una volta. Tuttavia, ove il candidato dimostri la necessità di dover completare o, comunque, integrare le precedenti ricerche, potrà essere riammesso a partecipare per una volta ancora ad un nuovo concorso per il conferimento di borse di studio.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza), dovranno dichiarare di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare, altresì, l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare.

Essi dovranno dichiarare inoltre:

a) che, all'atto della presentazione della domanda, non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

b) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura con l'istituto prescelto e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

c) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) attestato di gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intendono fruire della borsa di studio;

c) breve relazione, in triplice copia, concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso si prefigge di perseguire.

I concorrenti sono invitati a produrre altri titoli accademici, di studio e di servizio eventualmente in loro possesso nonchè eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa. Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare.

Art. 4.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, costituita a norma del successivo art. 5, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 50 punti che sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di studio ed accademici e per le pubblicazioni scientifiche; 15 punti per i servizi prestati dal concorrente, da valutarsi in base alla natura ed alla durata degli stessi.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali, di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

La commissione formula distinte graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse di studio nelle discipline previste all'art. 1 del presente decreto.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 5.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità, con la qualifica non inferiore a 1° dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a 1° dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la direzione generale dei servizi di medicina sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori.

Art. 7.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà attribuire le borse stesse ai candidati che li seguono nell'ordine di graduatoria.

Art. 8.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici.

Art 9.

Tanto l'inizio, quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale o a mezzo dell'autorità consolare ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 10.

Al termine del periodo di studio, ed in ogni caso non oltre due mesi dal termine stesso, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza del borsista per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta e i risultati conseguiti.

Art. 11.

La commissione giudicatrice di cui all'art. 5 del presente decreto dovrà esprimere il proprio giudizio su detta relazione in particolare per quanto attiene alla rispondenza dello studio alle finalità previste dall'art. 1.

Art. 12.

Il pagamento dell'importo relativo alle borse di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Detto pagamento potrà aver luogo sempre che il lavoro espletato dal borsista sia stato giudicato favorevolmente, in conformità di quanto previsto dal precedente articolo.

E' facoltà del Ministero di accordare, a richiesta dell'interessato e su presentazione di una relazione sullo stato del lavoro, anticipazioni sull'ammontare della somma concessa.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla comunicazione del conferimento della borsa di studio.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 67.800.000 (sessantasettemilioniottocentomila) graverà sul capitolo 1211 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla corte dei conti, addì 22 marzo 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 224

ALLEGATO 1

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei Servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . addì . . . residente a . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . addì . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 7 giugno 1975 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) relazione concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso intende perseguire.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza, o di altra natura, con l'Ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . .

Roma, ...

Firma . . . .

(4504)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1975-76 un concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario della Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quaranta ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al 1° anno della facoltà;

tre al 2° anno della facoltà;

tre al 3° anno della facoltà;

cinque al 1° anno della facoltà di farmacia;

venti ai corsi del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

ventotto ai corsi del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la facoltà di medicina e chirurgia, di cui:

venti al 1° anno della facoltà;

quattro al 2° anno della facoltà;

quattro al 3° anno della facoltà;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dello Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre, durante gli studi universitari, presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di cinque anni, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei o cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° o 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di Vascello nel ruolo dei medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1954, 1955, 1956, 1957 e 1958, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1953, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1952, se concorrenti al 3° anno, ed abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1975, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano ad appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1975, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 700, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militare alle armi.

Ai fini dell'accertamento del termine di trenta giorni di cui al precedente comma fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata di spedizione della domanda. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1975, o, per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o uffici di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento, e le votazioni riportate, delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo in Roma, nell'aula magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1, alle ore 8,30 del giorno 5 settembre 1975.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo articolo 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1950 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera g), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 700, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera a) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 700;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera l) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno della Accademia.

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa me-

dia verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui allo art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al 2° o 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 700) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;
per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
per gli orfani dei caduti per servizio;
per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 700 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 700) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 700;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 700) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da lire 700) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 700 e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre lo arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 700) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia o Scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 x 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'Ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *m)* dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi della Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui allo art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consi-

glio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° o 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4, non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso, per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia, una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso della Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, il proscioglimento della ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle Accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato, per metà, per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditato su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi ed aspiranti ufficiali.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militari per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'Ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1975-76 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1975
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 241

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta bollata da L. 700)

Al Ministero della difesa (1)
. . . . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . . nato a . il . . . domiciliato in . . (provincia di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1975-76 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . anno del corso di (4) . . per la nomina ad ufficiale (5) . . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . (oppure) per i concorrenti al 2° o 3° anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . od ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . .,

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . ,

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . con la qualifica di (10) . . . . .,

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . .;

Unisce i documenti (12) . . . .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . addì . . . .

Firma leggibile del candidato
. . . . (13)

Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne
. . . . (13)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il 1°, 2° o 3° anno di corso;

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato, godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'Ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) **Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di corpo o capo ufficio).**

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 700, rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno . . . mese di . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per assecondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . addì . . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 21, lettera *n*) del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (in carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . . domiciliato a . . . via . . . . . n. . . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1975-76 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interfor-

ze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa, tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

. . ., addì 1975

Firma . . . . .
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AL 1° ANNO DEI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

1. — FISICA

a) *Elettrologia.*

Corrente elettrica, pila di Volta, elettrolisi: legge di Faraday, intensità della corrente, polarizzazione delle pile, accumulatori.

Resistenza elettrica, leggi di Ohm, circuiti derivati, reostati, effetto Joule e sue principali correnti termoelettriche.

Intensità di un campo magnetico di una corrente rettilinea e circolare: leggi di Laplace e di Biet-Savart, galvanometri, elettrocalamite, induzione elettromagnetica, autoinduzione, telefono, rocchetto di Ruhmkorff.

Intensità efficace della corrente alternata, potenza di una corrente alternata, generatori meccanici della corrente, anello di Pacinotti, cenni sulla dinamo: alternatori e motori elettrici, campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Raggi catodici, anodici, raggi X, cenni sulla radioattività naturale.

Cenni sulla costituzione della materia: molecole, atomi, nuclei, elettroni.

b) *Acustica.*

Vibrazioni sonore e loro propagazione, velocità del suono, altezza e intensità di un suono semplice, timbro, eco, risonanza, interferenza.

c) *Ottica.*

La luce e la sua propagazione, fotometria, riflessione, rifrazione, lastre e prismi, le lenti, strumenti ottici più comuni, i colori, dispersione della luce, lo spettro, velocità della luce e teoria ondulatoria, frequenza e lunghezza d'onda.

2. — CHIMICA

Nozioni di chimica generale - Costituzione della materia - Leggi fondamentali della chimica.

Nozioni su sodio, potassio, calcio, magnesio, rame, ferro, idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, zolfo, fosforo e alogeni.

Cenni sugli idrocarburi: idrocarburi della serie grassa e della serie aromatica.

Alcaloidi principali. Nozioni elementari sui glucosidi e sulle sostanze proteiche.

3. — BIOLOGIA

L'uomo ed il regno animale, problemi della biologia, caratteristiche degli esseri viventi, storia della vita sulla terra ed evoluzione organica, struttura del corpo umano e degli animali.

Le funzioni principali ed i sistemi organici che le compiono: lo scheletro, i muscoli e le articolazioni, il cuore e la circolazione del sangue, la respirazione, la nutrizione, cenni generali sulla costituzione degli alimenti e sulla loro digestione, le ghiandole esocrine ed endocrine, l'apparato escretore: i reni e la pelle, gli organi dei sensi e la loro funzione, il sistema nervoso.

Nozioni generali di zòologia, protozoi e metazoi, nozioni sulle classi dei metazoi.

Origine ed evoluzione dell'uomo, il concetto di razza, le razze umane viventi.

Nozioni generali di botanica: forma e strutture delle piante e loro funzioni.

Cenni di ecologia, organismi ed ambiente, gli ambienti biologici, relazioni reciproche fra gli organismi, simbiosi e parassitismo.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(4456)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1975, n. **9**.

Norme provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del patrimonio agricolo e forestale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica della materia, la gestione delle foreste che saranno trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del patrimonio agricolo e forestale da essa acquisito o comunque ad essa pervenuto, è effettuata in base alle norme che regolano l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, titolo IV, modificato dalla legge 5 gennaio 1933, n. 30, contenute nel regolamento di gestione approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.

Le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione, al comitato amministrativo ed al direttore centrale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono esercitate dalla giunta regionale, previo parere della seconda commissione del consiglio regionale.

Il personale del Corpo forestale dello Stato, impiegato, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, per la conduzione dei beni di cui al primo comma conserva le attribuzioni riconosciutegli dalle leggi citate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *gennaio* 1975 (*atto n.* 1340) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 3 *marzo* 1975.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1975, n. **10**.

Sviluppo della elettrificazione rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere, in armonia con i principi stabiliti dallo statuto regionale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 19 della legge 27 ot-

tobre 1966, n. 910, interventi volti a realizzare piani di elettrificazione in favore degli insediamenti rurali e delle attività inerenti alla raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito del territorio regionale.

Detti piani, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 9 e con l'osservanza delle procedure e delle norme vigenti in materia di miglioramenti fondiari, comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

Art. 2.

La spesa per la realizzazione dei piani di cui all'articolo precedente è, per l'80 per cento, a carico della Regione.

Art. 3.

Una commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale conforme alla deliberazione di quest'ultima e composta in conformità all'art. 19, secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, formula il programma di massima degli interventi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967 ed in coerenza con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo.

Il programma di cui al precedente comma verrà verificato dalla giunta regionale, quindi trasmesso al consiglio per la definitiva approvazione.

Art. 4.

L'ENEL nell'ambito del predetto programma di massima, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la commissione prevista all'art. 3 esprime motivato parere tecnico-economico, anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile, i tempi di esecuzione dei lavori nonchè la priorità di realizzazione da osservare.

Art. 5.

I piani esecutivi sono approvati dalla giunta regionale.

L'approvazione dei piani esecutivi di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, integrate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

Art. 6.

Per l'attuazione dei piani esecutivi di cui all'art. 4, l'ispettorato compartimentale agrario:

a) verifica periodicamente, ed in ogni caso entro i quindici giorni precedenti la data di inizio dei lavori relativi ai predetti piani il permanere delle necessità di elettrificazione di ogni singola utenza;

b) procede, in contraddittorio con l'ENEL, alla valutazione dello stato finale dei lavori ed al collaudo delle opere;

c) presenta alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Apposita convenzione regolerà i rapporti tra le Regioni e l'ENEL.

La giunta regionale, approvata la spesa risultante dagli atti di collaudo, dispone a favore dell'ENEL la liquidazione della quota a carico della Regione.

La convenzione di cui al primo comma potrà prevedere l'esecuzione in tempi abbreviati delle opere programmate, a condizione che il pagamento del contributo a carico della Regione venga ripartito su più esercizi, in relazione agli stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 8.

Le domande intese ad ottenere gli interventi di cui alla presente legge sono esenti da bollo, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2008 milioni, così ripartità:

lire 658 milioni per l'anno 1975 e lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, con imputazione al cap. 3750, titolo II, sezione II, rubrica IV, di nuova istituzione denominato « Interventi a favore dell'elettrificazione agricola » del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

Art. 10.

I fondi stanziati e quelli eventualmente non impegnati nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzati negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 11.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 14 per cento, mutui per l'importo netto complessivo di lire 2008 milioni da estinguere nel periodo massimo di trenta anni, con rate di ammortamenti decorrenti dal 1° gennaio 1976.

L'acquisizione dei fondi dovrà avvenire nel tempo in correlazione alle spese previste nei rispettivi bilanci, con imputazione al cap. 900 della parte entrata « Mutui » del bilancio di competenza.

Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui sono calcolati in L. 161.300.000 per l'anno 1976, in lire 276.700.000 per l'anno 1977, in L. 292.200.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 2005, in L. 130.950.000 per l'anno 2006 e in lire 65.500.000 per l'anno 2007 con imputazione al capitolo 4710 « Rate ammortamento di mutui passivi » dei bilanci degli esercizi 1976 e seguenti.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito abilitato, la prestazione di garanzie fidejussorie a favore degli istituti mutuanti per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante alla Regione, calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 3.324.000 per l'anno 1976, in L. 4.660.000 per l'anno 1977, in L. 5.980.000 per l'anno 1978 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1976 al 2007 con imputazione al cap. 4720 « Spesa per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi ».

Agli oneri di cui ai precedenti secondo e quarto comma sarà fatto fronte con le disponibilità sul fondo di cui allo art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, derivanti dalla cessazione dell'efficacia della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30.

Le rate di ammortamento dei mutui, nonchè il compenso per la prestazione delle fidejussioni saranno specificatamente vincolati in bilancio a favore rispettivamente degli istituti mutuanti e del tesoriere o dell'istituto fidejussore.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1974 (*atto n.* 1261) *ed il* 30 *gennaio* 1975 (*atto n.* 1338) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 6 *marzo* 1975.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1975, n. **11**.

Disciplina delle attività per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori e principi per l'esercizio delle funzioni regionali delegate in materia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soggiorni di vacanza sono un servizio sociale inteso ad offrire occasioni per favorire la formazione dell'individuo e per arricchirne la personalità.

Essi sono organizzati preferenzialmente per i minori che abbiano superato il sesto anno di età.

Nella determinazione delle iniziative gli enti delegati privilegeranno quelle realizzate in località e con modalità che permettano un sufficiente grado di integrazione sociale, che evitino comunque la emarginazione delle comunità minorili, e che, ove possibile, consentano la ricomposizione di nuclei familiari anche per rendere più agevole il soggiorno dei bambini in età inferiore ai sei anni.

Non può costituire motivo di esclusione dal loro godimento alcuna minorazione psico-motoria o sensoriale.

Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali previsti nella presente legge anche gli appartenenti a famiglie comprese nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) dei comuni dell'Umbria.

Art. 2.

Le attività di cui all'articolo precedente consistono nelle organizzazioni di:

a) soggiorni e campeggi, estivi ed invernali;

b) centri a carattere permanente;

c) altre attività extra-scolastiche riconducibili al concetto di assistenza estiva ed invernale.

Le sopraindicate attività vanno definite nel piano regionale e nei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Le predette attività, aventi scopi ricreativi e turistico-culturali, possono essere diurne o a tempo pieno.

Art. 3.

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza estiva ed invernale ai minori sono esercitate dai comuni associati nei consorzi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Fino a quando non siano costituiti i consorzi di cui alla citata legge regionale n. 57, l'autorizzazione di cui all'art. 4 è concessa dalla giunta regionale; i contributi vengono assegnati dalla Regione ai singoli comuni sulla base di programmi concordati nell'ambito comprensoriale.

I comuni suddetti possono convenzionarsi con enti pubblici o privati per i fini e con le modalità di cui all'art. 7.

Gli enti delegatari, fino alla costituzione in consorzi, si avvalgono, nell'esercizio delle predette funzioni della commissione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

L'apertura della gestione di soggiorni, campeggi e centri ricreativi per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori è soggetta ad autorizzazione dei consorzi di comuni di cui al precedente articolo.

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore, deve pervenire all'ufficio competente almeno 45 giorni prima della data prevista per l'apertura.

La domanda deve indicare:

a) ubicazione;

b) numero e durata dei turni e data del loro inizio;

c) numero dei minori che si intende ospitare, globalmente e per ciascun turno;

d) generalità e qualificazione professionale delle persone preposte alla direzione, e di quelle preposte all'assistenza diretta;

e) generalità e qualificazione del medico cui è affidata l'assistenza sanitaria quando non vi provvedano servizi sanitari comunali;

f) ogni altro elemento utile a valutare la idoneità della iniziativa in rapporto ai criteri di cui al successivo art. 5.

Alla domanda devono essere allegati:

1) planimetria dei locali e pianta degli spazi esterni;

2) regolamento interno e programma di attività;

3) piano finanziario con indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 5.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo il consiglio regionale determina con suo atto amministrativo i criteri relativi:

a) al numero delle persone ammissibili;

b) alle strutture edilizie, alla loro ubicazione e alle attrezzature;

c) al numero ed alle qualifiche del personale addetto;

d) alla tutela sanitaria degli ospiti;

e) alle modalità di gestione delle comunità di vacanza, tese anche alla integrazione sociale delle stesse nella vita delle comunità.

In caso di vacanza del consiglio regionale, provvederà alla autorizzazione di cui al primo comma, la giunta regionale.

Art. 6.

E' istituita presso gli uffici della giunta regionale, su nomina della stessa, una commissione composta da:

a) due esperti in discipline dell'apprendimento;

b) un medico igienista;

c) un esperto in edilizia residenziale;

d) un funzionario della giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

Tale commissione:

a) assiste gli organi competenti nelle funzioni di vigilanza;

b) esprime parere sulle richieste di autorizzazione previo sopraluogo da effettuarsi congiuntamente all'ufficio sanitario territoriale competente;

c) dà parere su ogni altra questione riguardante la materia.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre all'eventuale rimborso delle spese di trasporto, un'indennità di missione nella misura spettante ai dipendenti della regione dell'Umbria della sesta qualifica.

Art. 7.

Per il raggiungimento dei fini della presente legge e allo scopo della piena utilizzazione delle strutture e delle risorse delle istituzioni che esplicano attività di assistenza estiva ed invernale, gli enti delegatari, nell'ambito del piano dei servizi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, stipulano convenzioni con altri enti o istituzioni pubbliche o private.

Le convenzioni debbono contenere le garanzie per l'osservanza dei principi espressi agli articoli 1, 2 e 5.

Art. 8.

I fondi stanziati ai sensi della presente legge, sono ripartiti dalla giunta regionale tra i consorzi secondo i seguenti criteri:

a) 65 per cento in rapporto ai soggetti fino a 18 anni;

b) 20 per cento in rapporto alla popolazione occupata in agricoltura;

c) 15 per cento in rapporto alla popolazione iscritta alla AIRE.

I fondi accreditati ai termini della presente legge sono amministrati dai consorzi con l'obbligo del rendiconto finale. I fondi non spesi in un esercizio sono utilizzati negli anni successivi.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall'anno 1975, la spesa annua di lire 150 milioni da imputare sull'esistente stanziamento del cap. 2410 del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *gennaio* 1975 (*atto n.* 1344) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 6 *marzo* 1975.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1975, n. **12.**

Anticipazioni ai comuni della Regione di somme per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare i comuni nella applicazione della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9, concernente l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, la Regione anticipa a detti enti un importo corrispondente all'entità dello sconto di legge a carico dei produttori di farmaci.

La somma da anticipare a ciascun comune viene stabilita nella misura massima del 15 per cento del fatturato medio.

Art. 2.

Le anticipazioni riguardano i periodi di erogazione della assistenza farmaceutica 1° luglio 1974-31 dicembre 1974 e 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975.

L'anticipazione viene calcolata prendendo a riferimento il fatturato a carico di ciascun comune nel semestre precedente cui si riferisce l'anticipazione stessa.

L'importo complessivo massimo da anticipare ai comuni della regione per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975 non può comunque superare il limite di 500 milioni.

Art. 3.

Il reintegro delle anticipazioni dovrà essere assicurato mediante versamento in apposito conto corrente, intestato alla Regione, delle somme di volta in volta accreditate ai comuni a titolo di rimborso degli sconti effettivamente concessi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo agli stessi anticipato ai sensi della presente legge.

Conseguentemente sono apportate al bilancio per l'esercizio 1975 le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Titolo VI - Parte I - Partite di giro

Cap. 1165 di nuova istituzione denominato « Rimborsi delle somme anticipate ai comuni per l'assistenza ai lavoratori autonomi » . L. 500.000.000

PARTE USCITA

Titolo IV - Sezione I - Rubrica 5

Cap. 4915 di nuova istituzione « Anticipazioni ai comuni della regione di somme per la assistenza ai lavoratori autonomi » . . . . L. 500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *gennaio* 1975 (*atto n.* 1345) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 6 *marzo* 1975.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1975, n. **13.**

Erogazione di un contributo speciale ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposta l'erogazione di un contributo speciale di lire 6 milioni al comune di Cerreto di Spoleto, lire 3 milioni rispettivamente ai comuni di Preci e Norcia, lire 2 milioni al comune di Vallo di Nera, lire 1 milione rispettivamente ai comuni di S. Anatolia di Narco, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sellano e Scheggino perchè intervengano a favore delle famiglie colpite dalle scosse sismiche verificatesi nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 1974.

Art. 2.

I comuni suddetti sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie colpite dal sisma che si trovino in uno stato di maggiore disagio.

Art. 3.

I fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal presidente della giunta regionale a favore dei comuni di cui all'art. 1 in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

Art. 4.

I comuni sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 20 milioni, viene imputato al capitolo 2540 « Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze eccezionali » del bilancio 1975.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *gennaio* 1975 (*atto n.* 1360) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 6 *marzo* 1975.

(2798)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751480)